



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Silvia Rossi	Giudice
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che in data 7.7.2020 la società REV SRL ha depositato domanda ex art. 161 co.6 lf;
che in successiva data 7.4.2021 la società ha depositato proposta e piano di concordato completi dei relativi documenti;
che il Tribunale, con decreti del 21.6.2021 e del 21.09.2021, ha evidenziato profili di inammissibilità del concordato concedendo alla società concordante termine per depositare modifiche ed integrazioni alla proposta e al piano;

Preso atto, quanto ai profili di *ammissibilità*, che:

- è stato acquisito il parere del P.M. il quale, preso atto delle modifiche ed integrazioni disposte, ha formulato parere positivo alla continuazione dell'attività nelle forme di seguito indicate;
- riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale;
- ritenuta la competenza del tribunale adito, avendo l'impresa sede legale dalla data di costituzione, in un comune compreso nel circondario dell'adito Tribunale;
- la domanda di concordato proposta è conforme alle previsioni di cui all'art. 161 L.F. novellato dalla L.80/2005 ed invero risulta:
- il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuali, posto che risulta possedere i requisiti di cui all'art. 1 L.F. come riformato dal

D.L.gs 169/07, risultando superati i limiti dimensionali indicati dall'art 1 L.F. presupposto soggettivo per l'ammissione alla richiesta procedura concorsuale;

- l'imprenditore versa in evidente stato di crisi identificabile in tutte quelle situazioni in cui si verifica un'alterazione dello stato di equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale, nel caso evidenziabile nell'aver fatto ricorso ad un piano liquidatorio in cui si prevede il pagamento non integrale del passivo ad oggi maturato;
- risulta adempiuto l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
- la domanda contiene gli elementi richiesti dall' art. 161 legge fallimentare ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata. Invero la ricorrente ha presentato con il ricorso una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; lo stato analitico e estimativo dell'attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti tra cui quelli con diritto di prelazione; il valore presumibile di realizzo dell'attivo ceduto; la prescritta relazione contenente l'attestazione di <<veridicità dei dati>> e sulla <<fattibilità del piano>>, come nuovamente depositata, redatta nel caso di specie da un professionista che, ha dichiarato di possedere i requisiti indicati dall'art. 28 L.F..

ritenuto, quindi, che la proposta di concordato risponde alle condizioni indicate nel primo comma lettera a) dell'art. 160 legge fallimentare come novellato;

rilevato, quanto al *contenuto* della proposta concordataria, che la stessa, come da ultimo presentata dalla debitrice con memoria del 30.10.2021, prevede – per il tramite di procedure competitive ex art. 163 lf- l'esecuzione di un **piano concordatario in continuità indiretta, ex art. 186-bis, L.F.**, attraverso la prosecuzione del contratto di affitto d'azienda (al momento in essere con la società REV MACCHINE SRL) sino alla data del 31.12.2023, la vendita del magazzino mediante contratto estimatorio, l'incasso dei crediti commerciali, nonché la successiva vendita dell'azienda alla data del 31.12.2023, il tutto in forza di proposta irrevocabile come da ultimo formulata da REV MACCHINE SRL in data 28.10.2021; rilevato che con l'utilizzo della **finanza interna** (derivante da canoni di locazione per il periodo dell'affitto e introito della successiva vendita dell'azienda, oltre che da liquidità disponibile sul conto corrente e in cassa, incasso dei crediti commerciali, compensazione del credito IVA, liquidità rinveniente dalla vendita del magazzino) il debitore propone:

- a) l'integrale pagamento delle spese di Giustizia;
- b) l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione;
- c) l'integrale pagamento dei debiti verso il personale dipendente, dilazionato oltre i 12 mesi dall'omologa, e per tale ragione costituiti in apposita classe (classe 1), con diritto di voto in ragione del "danno da ritardo" ex art 86 CCII;

d) pagamento del creditore ipotecario Banca Sammarinese di Investimento per la somma, accettata dalla banca stessa a saldo e stralcio di ogni pretesa, di euro 1.330.000,00.

In assenza di ulteriore finanza interna, la proposta prevede inoltre l'apporto di **finanza esterna** di euro 300.000,00 messa a disposizione dalla società Comac S.r.l., da versare entro 30 giorni dall'omologa e cauzionata con assegno del valore di euro 50.000,00 già consegnato, somma con la quale il debitore propone:

e) il pagamento parziale nella misura del 5,50% dei professionisti ex art 2751-bis n. 2, c.c., costituiti in apposta classe (Classe 2);

f) il pagamento parziale nella misura del 5,50% degli artigiani ex art 2751-bis, n. 5, c.c., costituiti in apposta classe (Classe 3);

g) il pagamento parziale nella misura del 5,50% dei crediti privilegiati ex art. 2753 e 2754, c.c., degradati dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, a seguito di transazione fiscale ex art 182-ter, L.F., costituiti in apposta classe (Classe 4);

h) il pagamento parziale nella misura del 5,50% dei crediti privilegiati ex art. 2778, punti 18 e 19, c.c., degradati in chirografo a seguito di transazione fiscale ex art. 182-ter, L.F., costituiti in apposta classe (Classe 5);

i) il pagamento parziale nella misura del 5,50% dei crediti privilegiati degli Enti locali per IMU, TARI e tasse automobilistiche regionali (Classe 6);

j) il pagamento parziale nella misura del 5,50% dei crediti chirografari *ab origine* (rispettivamente Classe 7);

la proposta abbraccia un arco temporale di mesi 35 dalla data di presentazione della proposta definitiva di Aprile 2021 e comunque sino a marzo 2024;

la società affittuaria ha presentato offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda per la somma complessiva di euro 2.220.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità:

euro 220.000,00 a titolo di cauzione;

euro 420.000,00 a titolo di canoni di locazioni;

euro 248.000,00 al momento del trasferimento dell'azienda decorsi giorni 60 dal 31.12.2023 quale saldo del valore dell'azienda;

euro 1.330.000,00 al momento del trasferimento dell'azienda decorsi giorni 60 dal 31.12.2023. Anche tale ultima somma sarà versata alla procedura con successivo trasferimento da parte della procedura al creditore ipotecario;

la proposta prevede che solo all'esito dell'integrale pagamento l'aggiudicatario acquisterà la proprietà dell'azienda;

a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra REV MACCHINE SRL si è impegnata a presentare garanzia bancaria per l'importo di euro 400.000,00 entro la data del 30.11.2021;

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

nel corso nel 2022: pagamento spese di giustizia ed importo di euro 150.000,00 a favore dei dipendenti;
nel corso del 2023: pagamento di euro 200.000,00 a favore dei dipendenti;
entro marzo 2024: pagamento di tutti i creditori residui.
rilevato che il piano è stato ritenuto dall'attestatore fattibile nei termini prospettati;
rilevato, sotto il profilo giuridico, che il concordato appare ammissibile pur con la precisazione che le attuali classi di voto n. 2 e 3 dovranno essere accorpate in una sola classe di voto, trattandosi di creditori portatori di interessi giuridici ed economici omogenei;
evidenziato sin d'ora come si dovrà procedere senza indugio con la procedura competitiva ex art. 163 bis l.f., nella quale verranno valutate eventuali proposte migliorative rispetto a quella in atti presentata da REV MACCHINE SRL, ove per proposta migliorativa deve senz'altro intendersi anche l'immediato ed integrale pagamento dell'intera somma di euro 2.220.000,00;
considerato che il concordato, appare, per quanto possibile valutare in questa sede, comunque in grado di soddisfare l'intero passivo dichiarato, e che le integrazioni ed i chiarimenti resi, ai sensi dell'art 162 l.f., hanno superato anche i dubbi inizialmente esposti;
che ogni profilo di convenienza economica rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere rimessa ai creditori i quali potranno esprimersi attraverso l'esercizio del diritto di voto;
rilevato che le spese di giustizia indicate indicate in atti ammontano ad euro 275.860,00 e che, dunque, ai sensi dell'art. 163 co. 2 n. 4), l.f., deve essere versata una somma in percentuale non inferiore al 20%; che tale somma si reputa congrua nella misura di euro 60.000,00;

P.Q.M.

visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16/3/1942 n. 267;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti REV SRL domiciliata in VIA DELLA PIEVE 23 PENNABILLI (RN) iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 01088080419 ed al R.E.A. di Rimini al n. 311680,

NOMINA

Giudice Delegato la Dott. ROSSI SILVIA e Commissario Giudiziale il dott. BERARDOCCO DINO;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del **24.2.2022 ore 13.15** e stabilisce il termine del 30.11.2021 per la comunicazione di questo decreto ai creditori

STABILISCE

il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 60.000,00, somma calcolata in percentuale sulla maggiore somma presumibilmente necessaria per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Istituto di credito che verrà successivamente indicato, con avvertimento che decorso tale termine, il commissario potrà provvedere a norma dell'art. 173 L.F a richiedere la revoca dell'ammissione;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e che il commissari giudiziali notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Rimini, camera di consiglio del 18.11.2021

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi